

Informativa settimanale

N. 02 del 19/01/2026

CHI SIAMO

Macpal, società specializzata nel fornire servizi e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni, è dal 1° gennaio 2026, parte di Dasein, il nuovo pilastro della formazione e della consulenza del Gruppo EXACTA.

Questa integrazione permette al Gruppo Exacta, partecipata da AMCO, il cui capitale sociale è detenuto dal MEF, di offrire un maggior numero di consulenti qualificati, una gamma più ampia di servizi, nuove opportunità di formazione e di aggiornamento.

L'attenzione, la cura e la centralità per i piccoli Enti, che da sempre contraddistinguono l'attività di Macpal, rimangono gli stessi così come l'impegno a mantenere rapporti di fiducia basati sull'ascolto, la vicinanza e la professionalità.

Buona lettura.

INDICE ARGOMENTI

- PERSONALE: da gennaio il blocco automatico dello stipendio per chi ha debiti con il Fisco
- PROFESSIONISTI: la verifica di regolarità fiscale dopo la Legge di Bilancio 2026
- PCC: si avvicina la scadenza determinante per la definizione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali
- PNRR - PNC: le disposizioni sanzionatorie
- LEP: definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni nella Legge di Bilancio 2026
- ELEZIONI E REFERENDUM: gli appuntamenti del 2026
- CORTE DEI CONTI: la programmazione dei controlli
- CORTE DEI CONTI: la riforma e i suoi effetti concreti
- INIZIO ESERCIZIO 2026: somme impignorabili e cassa vincolata
- RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE: attenzione alla scadenza
- GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO: attenzione alle regole
- PEG: adempimento e opportunità

SEZIONE “APPROFONDIMENTI” SEZIONE “RICORDIAMO”

Tutte le informazioni ed i contenuti sono forniti a scopo puramente informativo e divulgativo e non costituiscono una consulenza e, per l'effetto, non sostituiscono in alcun modo il rapporto consulente-cliente e/o avvocato-cliente.

CONVEZIONE EXACTA A.N.P.C.I.

Exacta ha siglato una convenzione con A.N.P.C.I., grazie alla quale offre a tutti gli associati una newsletter settimanale gratuita ed uno sconto* del 5% su una serie di applicativi e servizi di MACPAL e Dasein, tra cui:

- Applicativo Formazione PA
- Applicativo Date x Fondo
- Applicativo Controlli Web
- Applicativo Napoleone
- Gestione piattaforma certificazione crediti
- Elaborazione Fabbisogni Standard - SOSE
- Supporto negli adempimenti relativi al servizio finanziario
- Consulenza sugli applicativi di cui sopra
- Formazione sugli applicativi di cui sopra

➤ **PERSONALE: da gennaio il blocco automatico dello stipendio per chi ha debiti con il Fisco**

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ai commi 84 e 86 dell'articolo unico introduce la misura di recupero automatico dei crediti vantati dal Fisco verso i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tale disposizione, rinviate di un anno per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici di verifica, decorre dal 1° gennaio 2026 e prevede il blocco automatico di stipendi, indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e pensioni pubbliche superiori ai 2.500,00 euro, nel caso in cui il dipendente sia inadempiente nei confronti del Fisco per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. Come precisato dal MEF nella Circolare n. 22 del 29 luglio 2008, si deve ritenere che la soglia di 2.500 euro sia da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Il nuovo meccanismo rientra nella strategia di rafforzamento della lotta all'evasione fiscale: l'art. 48 bis delle disposizioni di riscossione delle imposte sul reddito (D.P.R. 602/73) prevedeva la sospensione dei pagamenti dovuti alle imprese debitrici verso l'Erario per importi superiori a 5.000 euro; con l'introduzione del comma 1-bis, questa possibilità viene estesa anche ai lavoratori e ai pensionati della PA.

Il sistema consta di due passaggi principali:

- verifica preventiva: la P.A. controllerà se il dipendente o pensionato beneficiario ha cartelle esattoriali o altri debiti fiscali pari o superiori a 5.000 euro attraverso il portale Consip (www.acquistinretepa.it) sezione Verifica Inadempienze;
- sospensione della quota: se la verifica dà esito positivo, una parte della retribuzione o della pensione verrà trattenuta e comunicata direttamente all'agente della riscossione, fino all'estinzione del debito.

L'entità della trattenuta varierà in base allo stipendio percepito. Per gli stipendi superiori a 2.500 euro si applica il settimo, mentre per emolumenti una tantum, come la tredicesima, il decimo.

➤ **PROFESSIONISTI: la verifica di regolarità fiscale dopo la Legge di Bilancio 2026**

La Legge di Bilancio 2026 (n. 199 del 30 dicembre 2025), all'art. 1, comma 725, interviene anch'essa in modo significativo sull'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il nuovo comma 1-ter.

La disposizione amplia l'ambito della verifica di regolarità fiscale che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare prima di procedere ai pagamenti, con particolare riferimento ai compensi professionali riconducibili ai redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 del TUIR.

La novità principale consiste nell'obbligo, per le PA e le società pubbliche, di verificare la posizione fiscale dei professionisti a prescindere dall'importo del pagamento.

In base alla disciplina previgente, l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 imponeva alle PA e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare l'eventuale inadempienza del beneficiario solo in presenza di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Qualora il destinatario risultasse debitore per cartelle di pagamento notificate per un importo almeno pari alla soglia prevista, il pagamento veniva sospeso e la situazione segnalata all'agente della riscossione.

Con la Legge di Bilancio 2026, tale meccanismo viene esteso anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

Qualora il professionista risulti inadempiente, l'amministrazione dovrà versare le somme dovute direttamente all'agente della riscossione, nei limiti del debito accertato. Solo l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarà corrisposta allo stesso.

Il comma 725 recita:

All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

*a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito».*

➤ **PCC: si avvicina la scadenza determinante per la definizione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali**

Come anticipato nelle precedenti informative (n. 43 e n. 44/2025), negli ultimi anni il Legislatore comunitario e nazionale è intervenuto in più occasioni in materia di debiti commerciali della pubblica amministrazione concentrandosi sulla definizione dei tempi di pagamento e sulla “messa a sistema” di un iter procedurale standardizzato e monitorato.

La prossima scadenza è fissata per il 31 gennaio, in cui gli Enti sono chiamati a certificare lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2025 ed evidenziare i propri tempi di pagamento realizzati nell'esercizio precedente.

Ifel, in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, ha da sempre dimostrato particolare attenzione al tema, proponendo Webinar di approfondimento, pubblicando documentazione e specifiche FAQ, consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale.

In particolare, per quanto riguarda la definizione del fondo garanzia dei debiti commerciali, la Fondazione ricorda che

L'applicazione delle misure di garanzia è basata (articolo 1, comma 859 della Legge n. 145/2018) sulla verifica di due indicatori:

1) indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali – PCC.

Il portale dei crediti commerciali rileva, pertanto, sia per quanto riguarda i debiti effettivi in capo all'Ente, sia per quanto riguarda gli indicatori di evidenza dei tempi di pagamento:

- TMP (tempo medio di pagamento)

è il tempo intercorrente fra la data di ricevimento della fattura e la data di pagamento.

Tale indicatore è calcolato considerando al numeratore la somma di ogni pagamento moltiplicato per il tempo intercorrente la data di ricezione e la data di pagamento e al denominatore la somma totale di tutti gli importi pagati.

- TMR (tempo medio di ritardo)

è la media ponderata rispetto all'importo delle fatture e ai tempi di ritardo di pagamento delle singole fatture calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno corrente, pagate e non pagate.

Tale indicatore è calcolato considerando al numeratore la somma di ogni pagamento moltiplicato per il tempo intercorrente la data di scadenza e la data di pagamento e al denominatore la somma totale di tutti gli importi pagati.

- ITP (indice di tempestività dei pagamenti)

Fornisce il valore del tempo medio ponderato di ritardo, calcolato come la somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati.

L'indicatore è calcolato sulle fatture pagate nel periodo di riferimento indipendentemente dal periodo di emissione della fattura.

Previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, deve essere pubblicato nell'Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Considerata l'importanza strategica di una gestione consapevole della Piattaforma Crediti Commerciali e del sistema integrato previsto dalla normativa, Dasein rimane a disposizione per supportarvi in merito con approfondimenti, servizi chiavi in mano e soluzioni operative efficaci.

➤ PNRR - PNC: le disposizioni sanzionatorie

In merito ai procedimenti PNRR – PNC, l'art. 4 della Legge 1/2026 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” prevede disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti:

“Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.”

L'intervento normativo è successivo alla delibera n. 22/2025 Corte dei Conti Sezione Autonomie, avente ad oggetto il referto sullo stato di attuazione del PNRR negli enti territoriali aggiornato al 28 agosto 2025.

Il documento effettua una ricognizione dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di pertinenza degli enti territoriali, analizzando gli aspetti legati alla gestione finanziaria, all'evoluzione della spesa e alla rendicontazione dei progetti, sulla base dei dati presenti nella piattaforma ReGiS e dei risultati dei controlli effettuati dalle Sezioni regionali della Corte, che hanno diretta cognizione delle realizzazioni sul territorio.

La nota dell'Ufficio Stampa della Corte evidenzia in particolare che il comparto dei Comuni conferma il primato sia per numerosità di progetti (63.530 sui 96.082 finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR), sia per volumi finanziari (24,5 miliardi su 47,5 totali).

In termini di avanzamento finanziario, è stato impegnato il 59,2% dei 60,8 miliardi di risorse complessive necessarie a realizzare gli interventi, con pagamenti di poco inferiori al 30% del costo totale, che salgono a quasi il 32% (oltre 15 miliardi) se si considerano le sole risorse PNRR (47,5 miliardi).

I dati presi in esame, fortemente condizionati dalla tipologia di intervento, confermano un avanzamento meno rapido (30,1%) dei progetti legati all'attuazione di lavori pubblici, che assorbono la quota maggiore di risorse (circa 40 miliardi, pari al 68%), in virtù della loro complessità realizzativa e della connessa dilatazione dei tempi di esecuzione.

Rileva inoltre qualche preoccupazione legata ai tempi di completamento degli interventi che emerge dal controllo effettuato dalle Sezioni regionali, pur in presenza di situazioni eterogenee. I dati sul rispetto del cronoprogramma indicano infatti la presenza di ritardi per circa la metà dei progetti.

Tuttavia, viene inoltre evidenziato un recupero dei ritardi iniziali durante la fase in corso, lasciando presupporre un'accelerazione nella realizzazione del cronoprogramma da parte dei soggetti attuatori, in vista delle scadenze prefissate.

➤ **LEP: definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni nella Legge di Bilancio 2026**

La legge di Bilancio 2026 interviene sui livelli essenziali delle prestazioni (Art. 1, commi 696-714), definendo e indicando le modalità attuative per i servizi sociali e l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità (ASACOM).

Al fine di dare effettiva attuazione dell'art. 13 del d.lgs 68/2011 e a fronte della necessità di definire per ciascun LEP i costi e i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti, viene istituito un "Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale", correlato alla determinazione di un livello di spesa di ciascun Ambito territoriale locale (ATS) "quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni".

Si demanda ad un DPCM, sulla base di "ipotesi tecniche" formulate entro il 30 giugno 2026 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS): la determinazione dei "livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS", i criteri e gli obiettivi delle prestazioni, i criteri di riparto delle risorse "che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori".

Il comma 702 rinvia ad un apposito DPCM, da emanarsi entro il 2026, la disciplina e le modalità di monitoraggio, anche in coordinamento ed integrazione con i sistemi attualmente in vigore. Il mancato

raggiungimento degli obiettivi assegnati comporta l'attivazione del dispositivo di commissariamento già sperimentato per gli obiettivi di servizio (commi 498 e ss., l. 213/2023). Con il comma 705 si sancisce, infine, che il sistema così delineato, funzionerà a risorse già disponibili, sulla base dei trasferimenti statali elencati nella relazione tecnica per complessivi circa 2,6 miliardi di euro (Fondo non autosufficienza, Fondo politiche sociali, Fondo "Dopo di noi", quota servizi sociali del Fondo speciale equità livello servizi) e delle risorse che gli enti territoriali già impiegano nel settore a legislazione vigente.

La normativa dispone inoltre la formazione, a decorrere dal 2028, di un registro nazionale delle prestazioni erogate, di cui sarà definito l'utilizzo e l'accesso sulla base di appositi provvedimenti, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi ai beneficiari.

Alla luce di tali interventi, Anci sottolinea come le disposizioni configurino di fatto un meccanismo indeterminato, in quanto non ancorato ai costi standard monetari dei LEP individuati (come richiesto dalla legge 42/2009 e dal d.lgs. 68/2011), che rischia di spingere ad una redistribuzione iniqua di risorse date, senza alcuna analisi di sostenibilità nel quadro delle complessive attività attualmente svolte dai servizi sociali comunali.

Risulta inoltre carente il tema di valutazione analitica e condivisa delle eventuali esigenze di integrazione statale in materia di definizione e attuazione dei LEP che è, peraltro, di esclusiva competenza dello Stato a norma dell'art. 117 Cost. I commi 706-711.

Attualmente, il servizio svolto dai Comuni comporta oneri complessivi pari a oltre 800 mln. di euro di cui 132 milioni provenienti da un trasferimento statale specifico (2025).

La programmazione degli interventi in ambito sociale in capo agli Enti, con l'introduzione dei LEP, diventa un aspetto fondamentale, sia per l'impatto sociale derivante, sia per il risvolto finanziario. Dasein rimane a VS disposizione per approfondire il tema, effettuare una ricognizione e fornire un supporto di analisi, anche alla luce delle rendicontazioni richieste.

➤ ELEZIONI E REFERENDUM: gli appuntamenti del 2026

Il Dipartimento per gli affari interni ricorda il Decreto-legge n.196/2025 recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 299 del 27 dicembre 2025, che delinea il quadro organizzativo per le consultazioni elettorali del 2026.

Nella nota si legge che la norma tende a favorire la partecipazione dei cittadini e a ottimizzare l'attività delle amministrazioni locali, riducendo al contempo l'impatto sulle attività scolastiche.

Il 2026 si annuncia come un anno con diversi appuntamenti elettorali in Italia.

Con D.P.R. 13 gennaio 2026 è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

La consultazione si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative: come spiegato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 83/2024 per i Comuni che hanno votato nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia Covid-19, andranno al rinnovo rispettivamente nella primavera del 2026 e del 2027.

Si ricorda in questo senso l'intervento della Corte dei Conti Autonomie delibera n. 17/SEZAUT/2025, in cui si chiarisce che «nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato».

Dato atto che la relazione di fine mandato è un documento obbligatorio, oggetto di controllo e trasparenza e la cui omissione o ritardo nell'iter di adozione comporta sanzioni (in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti; il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente), **Dasein rimane a disposizione** per supportarvi in merito.

➤ CORTE DEI CONTI: la programmazione dei controlli

La Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo, nella Delibera n. 26/2025, predispone la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026”.

Richiamata la governate economica dell'Unione Europea e gli obiettivi di finanza pubblica, si conferma l'esigenza prioritaria dei controlli finanziari, orientati alla finalità di prevenire la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in tempi certi, secondo le modalità declinate dalle regole statali dell'armonizzazione contabile, in conformità ai principi di buona amministrazione, di copertura delle spese e dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 195/2024).

A livello metodologico, la Corte espone l'importanza di adottare criteri di attualizzazione delle verifiche e degli accertamenti all'ultimo esercizio disponibile, al fine di intervenire con immediatezza sugli scostamenti e sulle situazioni di criticità finanziaria.

Lo strumento strategico degli Enti viene riconosciuto nel sistema di controlli interni. Il documento recita infatti:

“Nella pianificazione dei controlli sui bilanci che espongono le maggiori criticità gestionali e finanziarie, un valore organizzativo aggiunto potrà derivare dalla utilizzazione di modalità di lavoro improntate ad un sistema integrato di controllo che raccolga le informazioni provenienti dai diversi segmenti di attività riguardanti il medesimo ente locale (es. controlli interni e riordino societario)…”.

Si legge inoltre *“L'esigenza di assicurare il monitoraggio di bilanci e rendiconti è però associata al bisogno di dare maggiore effettività ai controlli di natura gestionale. Si afferma, infatti, in modo sempre più impellente, la necessità di identificare ambiti selettivi di indagine, da ricondurre principalmente - stante le sollecitazioni dell'attualità - ai contenuti di investimento programmati con il PNRR ed alla tutela uniforme dei diritti essenziali a livello locale, con effetti di ausilio alla prevenzione ed alla eliminazione della spesa improduttiva, e il superamento delle situazioni d'inerzia e d'inadempimento nell'erogazione dei servizi. In tale dinamica, si collocano le relazioni funzionali*

da rafforzare e da perfezionare tra la tutela dell'equilibrio di bilancio e la tutela dell'efficienza amministrativa, nonché tra i controlli di processo e i controlli di prodotto.”

Dasein, con un'offerta qualificata nel supporto agli uffici finanziari a tutto tondo, è disponibile per un'analisi della situazione contabile, delle potenzialità derivanti dagli adempimenti previsti e per programmare interventi di efficientamento delle procedure in campo amministrativo e finanziario.

➤ CORTE DEI CONTI: la riforma e i suoi effetti concreti

La legge 07 gennaio 2026, n. 1, avente ad oggetto Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale ridefinisce la responsabilità amministrativo-contabile.

La riforma circoscrive l'intervento della Corte ai soli casi di dolo e colpa grave qualificata, introduce limiti alla quantificazione del danno e rafforza il principio secondo cui le scelte discrezionali, se adeguatamente motivate e istruite, non possono essere automaticamente sindacate sul piano contabile. Ciò significa riduzione del rischio di responsabilità contabile, ma anche maggiore responsabilità sul piano della qualità dell'azione amministrativa per i dirigenti degli enti locali.

Restano pienamente operative le responsabilità penali, disciplinari e dirigenziali, così come i controlli interni e quelli esercitati da soggetti istituzionali come il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ANAC. Assume di fatto un ruolo centrale l'istruttoria degli atti: motivazione dettagliata, tracciabilità delle decisioni e coerenza con strumenti di programmazione aumentano la tutela.

Facendo riferimento all'articolo precedente, si rinnova l'indicazione per cui i controlli interni diventano il vero perno del sistema dopo la riforma. Maggiore responsabilizzazione preventiva richiede rafforzamento di processi, competenze e strumenti organizzativi, per evitare un arretramento della qualità amministrativa.

➤ INIZIO ESERCIZIO 2026: somme impignorabili e cassa vincolata

L'art. 159 Tuel dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

La norma inoltre prevede che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c).

Con l'inizio dell'esercizio 2026, si ricorda l'adozione dell'atto per il primo semestre.

Per quanto riguarda la cassa vincolata il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 al paragrafo 10.6 evidenzia:

All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

La disposizione prevede l'unicità del provvedimento descritto, considerata la necessità di gestire in maniera ordinaria i movimenti di cassa vincolata.

Si ritiene tuttavia che, al fine di facilitare la ricostruzione della consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L." (Corte Conti Marche con delibera n. 155/2023; cfr. Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP), la determinazione di inizio anno possa essere uno strumento di analisi e memoria storica.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi, anche per una ricostruzione straordinaria.

➤ **RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE: attenzione alla scadenza**

Le disposizioni del Dlgs 267/2000 e smi - Testo unico enti locali - e del Dlgs 118/2011 e smi evidenziano la necessità di aggiornare il risultato presunto 2025 entro il 31 gennaio 2026, per la sola parte vincolata e accantonata, ovvero le uniche quote di avанzo presunto applicabili. Tale azione deve essere effettuata solo da parte degli enti locali che hanno applicato al bilancio di previsione 2026-2028, approvato entro il 31 dicembre 2025, quote di avанzo vincolato e accantonato presunto. Tale aggiornamento è da adottare con delibera di Giunta, a fronte di un risultato presunto determinato ad anno solare 2025 non ancora chiuso.

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di applicare avанzo presunto 2025 su bilancio approvato 2026/2028 con variazione, sarà necessario approvare preventiva delibera di Giunta di preconsuntivo (altrimenti detto verbale di chiusura).

Stessa cosa dovrà essere fatta se l'applicazione di tali quote di avанzo vincolato e/o accantonato presunto sarà effettuata oltre il 31 gennaio ovvero ad esempio a febbraio 2026, sia nel caso in cui l'ente abbia approvato per la prima volta il bilancio di previsione 2026-2028 (termine ultimo 28 febbraio 2026 a seguito di DM Interno 24.12.2025), sia nel caso in cui l'ente, che ha già approvato in precedenza (entro il 31.12.2026) il bilancio 2026-2028, intenda applicare le suddette quote.

Sulla corretta determinazione del risultato presunto è intervenuta anche la Corte dei Conti Lombardia, tra le altre, con delibera n. 263/2024, che ha evidenziato in particolare la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto: come chiarito dal par. 9.7 dell'Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, essa è indispensabile al fine di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, consentire l'elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell'ultimo esercizio concluso, “verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nell'elaborazione del risultato presunto di Amministrazione e nella redazione del rendiconto di gestione.

➤ **GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO: attenzione alle regole**

Con il Decreto del 24 dicembre 2025 è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28 febbraio.

Per alcuni enti ciò significa gestire l'esercizio provvisorio 2026 fino a tale data.

Operativamente, gli stanziamenti di entrata e spesa su cui i Responsabili saranno chiamati ad operare, sono gli stessi previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, quindi gli stanziamenti dell'esercizio 2026 nel Bilancio di previsione 2025/2026/2027.

Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nella gestione dell'esercizio provvisorio e nella redazione del bilancio di previsione 2026/2028.

➤ **PEG: adempimento e opportunità**

L'art. 169 del TUEL dispone che la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio di bilancio, anche in termini di cassa.

Il PEG rappresenta di fatto il primo strumento per la definizione degli obiettivi, che poi vengono declinati nel piano dettagliato inserito nel PIAO e sezione dedicata al Piano della performance.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il PEG è facoltativo, ma non lo è il processo di delega da Giunta a responsabili di servizi, che in assenza di una formale attribuzione di compiti con un documento (semplificato) simile al PEG quali il Piano Risorse Obiettivi, non possono impegnare nuove spese.

Inoltre, nella pesatura delle indennità di responsabilità e di risultato del personale incaricato di responsabilità di direzione ed E.Q., le risorse gestite in entrata e spesa hanno un'importanza non indifferente e quindi è nei fatti impossibile non procedere ad una assegnazione dei budget.

Il PEG inoltre rappresenta per l'amministrazione un sistema di rilevazione opportunità e maggiore governo di struttura.

È utile inoltre evidenziare che uno degli adempimenti futuri in funzione dell'applicazione della riforma ACCRUAL è il censimento delle procedure interne e la successiva fase di definizione delle procedure e dei processi amministrativi che costituiranno la fase di revisione dei "sistemi informativi".

Risulta pertanto impellente individuare un "dizionario delle competenze" che guidi già oggi l'organizzazione del lavoro, individuando i titolari già nel PEG indipendentemente dalle dimensioni dell'ente.

Ricapitando, il PEG:

ha natura previsionale e finanziaria;

ha contenuto programmatico e contabile;

ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

L'inizio dell'esercizio è occasione per "maneggiare" il PEG e valutare interventi migliorativi sia a livello gestionale che di programmazione.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi in merito.

APPROFONDIMENTI

ACCRUAL

<https://forms.gle/2RqoPPY9ECDNMUm46>

<https://www.dasein.it/wp-content/uploads/2026/01/PILLOLA-ACCRUAL-10-DICEMBRE-2025.pdf>

FONDI E ACCANTONAMENTI – Obblighi ed opportunità per gli Enti locali

Video:

<https://youtu.be/rMcvFlrU0OQ>

Slide:

<https://www.dasein.it/wp-content/uploads/2025/11/Slide-Fondi-e-accantonamenti.pdf>

RICORDIAMO

PCC, STOCK E FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

In vista del prossimo 31/01/2026 e del collegato adempimento del 28/02/2026, si ricorda la rilevanza di procedere ad un'analisi dei debiti commerciali e programmare interventi specifici di bonifica e monitoraggio.

FLUSSI DI CASSA

In vista della chiusura dell'esercizio 2025 e della programmazione 2026, con contestuali adempimenti fissati al 31/01 e al 28/02, assume particolare rilievo l'attenzione alla programmazione di cassa che richiederà agli Enti l'adozione di un piano annuale da adottare con Giunta.

Importante in questo senso anche la rilevazione della cassa vincolata e l'impostazione di una sua gestione corretta e trasparente.

ACCRUAL

In vista del rendiconto 2025, analisi, valorizzazione del patrimonio comunale e organizzazione per una sua efficace gestione.

CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI

Con il comunicato n. 2 del 3 dicembre 2025 e successivo del 15 dicembre 2025, la Finanza Locale rende noto che è disponibile la certificazione telematica concernente il contributo per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 per l'anno 2024 da elaborare e trasmettere entro il 2 marzo 2026.

QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO

Il questionario relativo al 2024 risulta disponibile alla compilazione nella sezione "Questionari finanza territoriale", accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti.

Si ricorda che l'invio è a cura del responsabile dei servizi finanziari (RSF) o del Responsabile Invio Dati Contabili (RIDC) con scadenza indicata al 31/01/2026.

Si riporta di seguito un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2026. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
30/01	Rilascio del Conto del Tesoriere parificato Attività di Spunta e verifiche Siope	art. 226 TUEL
31/01	ITP ANNUALE	
31/01	Definizione dello Stock del debito commerciale 2025	
31/01	Determina del responsabile del servizio finanziario su monitoraggio flussi di cassa IV trimestre 2025	
31/01	BDAP – trasmissione bilanci approvati (entro 30 giorni dall'approvazione)	
31/01	Questionario Debiti Fuori Bilancio 2024	
28/02	Delibera di Giunta Piano Annuale dei Flussi di Cassa	
28/02	Delibera di Giunta Fondo garanzia dei debiti commerciali	Alla luce dello stock e dei tempi di pagamento 2025
02/03	Certificato contributo indennità amministratori	

UN MARE DI SOLUZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Supporto metodologico e tecnico per la Governance e le attività di Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Valutazione e Rendicontazione per la PA.

Applicativo sviluppato:
NAPOLEONEPA

2 RISORSE UMANE

Supporto informativo e formativo su tutte le problematiche attinenti alla gestione e allo sviluppo delle HR.

Applicativo sviluppato:
FONDO WEB

3 COMPLIANCE

Servizi di controllo e supporto su temi specifici e obbligatori per la Pubblica Amministrazione quali Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy.

Applicativi sviluppati: GRADIMENTO PA - CONTROLLI WEB - DPOPLUS

**Semplifichiamo
il lavoro delle
Organizzazioni
migliorando i risultati
della PA a favore
dei cittadini.**

5 FINANZA E PATRIMONIO

Supporto economico-finanziario all'elaborazione dati contabili, alla gestione patrimoniale e alla formazione teorico/pratica per la Pubblica Amministrazione. **Cura e centralità per i piccoli Enti**

4 FORMAZIONE

Progettazione allo sviluppo e alla gestione di processi formativi per tutte le categorie di dipendenti, sia nelle aziende private sia negli Enti della Pubblica Amministrazione.

Applicativi sviluppati:
FORMAZIONE PA - SOFT SKILLS